



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 20

In data 24.03.2011

Publicata in data

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE AI SENSI DEL D.LGS. 114/98 E DELLA L.R. 12/99, APPROVATO CON ATTO C.C. N. 36/2000 E MODIFICATO CON ATTI C.C. N. 89/2000 E N. 12/2006

L'anno **duemilaundici** addi **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

FORNILI DR. CARLO	SINDACO	Presente
CAROLI PROF.SSA GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
RINALDI AFRO	CONSIGLIERE	Presente
INCERTI ALFONSO	CONSIGLIERE	Presente
TORRI YURI	CONSIGLIERE	Presente
FILIPPI CEDONIO EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BENASSI SAURO	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNINI ETTORE	CONSIGLIERE	Presente
MAGNANI MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
MISTRALI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
FERRARI ALBERT	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI CARLA	CONSIGLIERE	Presente
MORANI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
PRIOLO CARMELO	CONSIGLIERE	Assente
PUNGITORE SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
VENDER MICHELE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR. PASQUALE SCHIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DR. CARLO FORNILI** nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Filippi Cedonio, Benassi, Pungitore

DELIBERA C.C. N. 20 DEL 24.03.2011

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE AI SENSI DEL D.LGS. 114/98 E DELLA L.R. 12/99, APPROVATO CON ATTO C.C. N. 36/2000 E MODIFICATO CON ATTI C.C. N. 89/2000 E N. 12/2006

Illustra brevemente il presente punto all'Ordine del Giorno l'assessore **Torri**.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 5/5/2000 con la quale, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98 e della Legge Regionale 12/1999, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento del mercato e commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

RICHIAMATE altresì le proprie successive deliberazioni n. 89/2000 e n. 12/2006 con le quali si è provveduto alla modifica del regolamento approvato come sopra detto;

DATO ATTO che il regolamento di cui sopra approvava altresì la planimetria delle aree individuate per lo svolgimento del mercato settimanale, nella giornata del Sabato, lungo le seguenti Vie e Piazze del capoluogo:

- Piazza IV Novembre
- Piazza XXV Aprile
- Via Roma,
- Via Caduti Libertà

nonché l'organico di mercato per complessivi n. 32 posteggi destinati ad operatori ambulanti di cui n. 2 posteggi destinati a merceologia esclusiva e/o mancante e n. 1 posteggio riservato stagionalmente agli operatori agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 2 del vigente regolamento comunale prevede che "Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l'area di mercato, tutta o in parte, può essere modificata e/o spostata in apposite aree alternative";

SOTTOLINEATO che l'Amministrazione comunale, sulla base degli indirizzi delle normative vigenti in materia di commercio, delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante ritiene opportuno modificare alcune aree mercatali rendendole più sicure per la sicurezza nel caso di eventuale transito di mezzi di emergenza, considerando anche la profondità di alcuni banchi che nel corso degli anni hanno avuto necessità di allargarsi per cui si è notevolmente ristretta la sede strada del posteggio assegnato;

PRESO ATTO altresì che alcuni ambulanti dovranno essere collocati necessariamente in aree idonee rispetto a quelle occupate e precisamente su via Caduti per la Libertà, nel tratto compreso fra il civico 9 ed il civico 13;

CHE si ritiene inoltre opportuno istituire alcuni posteggi per le attività agricole per incentivare la vendita dei prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici locali;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, modificare l'art. 2 del vigente regolamento comunale prevedendo l'aumento di posteggi riservati a merceologia esclusiva e/o mancante nonché l'istituzione di ulteriori spazi su via Caduti della Libertà per la collocazione di produttori agricoli per la vendita di prodotti agro alimentari ed eno-gastronomici tipici del territorio locale, per un totale di n. 4 posteggi e precisamente:

- n. 1 posteggio destinato al merceologia esclusiva e/o mancante;
- n. 3 riservati agli agricoltori;

DATO ATTO che a seguito della succitata modifica l'art. 2 risulta del seguente tenore:

“ART. 2 - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato è storicamente istituito nelle aree individuate nella planimetria predisposta dall'ufficio Commercio in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale, e allegata sotto la lettera “A”, dalla quale si evincono:
 - o l'ampiezza delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - o la suddivisione nelle tipologie di settore alimentare – extralimentare – esclusive e/o mancanti;
 - o il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli;
 - o le aree riservate agli espositori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, quali venditori di autoveicoli, attrezzature agricole varie, arrotini, articoli vari; agli artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno; alle Associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - o il numero totale dei posteggi la loro collocazione e articolazione;
 - o l'organico dei posteggi risulta di complessivi n. 36 e viene definito come segue:
 - n. 32 posteggi destinati ad operatori ambulanti di cui n. 2 posteggi destinati a merceologia esclusiva e/o mancante e n. 1 posteggio riservato stagionalmente agli operatori agricoli, localizzati nelle seguenti strade: Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Caduti per La Libertà e parte di Piazza XXV Aprile;
 - n. 1 posteggio destinato al merceologia esclusiva e/o mancante localizzato in via Caduti per la Libertà,
 - n. 3 riservati agli agricoltori localizzati in via Caduti per la Libertà.
- 2) In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area del mercato, tutta o in parte, può essere spostata nelle apposite aree alternative individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “B”, con atto del Responsabile di Settore.
- 3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 4 -della Legge Regionale 12/99, è soppresso il mercato settimanale in occasione della Fiera del Parmigiano Reggiano, con svolgimento ogni anno il primo sabato e la prima domenica del mese di Agosto, in quanto le aree individuate per lo svolgimento del mercato settimanale, saranno interessate a pubblici spettacoli, vendita di prodotti tipici della manifestazione cui trattasi, nonché in parte dal mercato ambulante.”

RITENUTE le modifiche di cui sopra regolari e meritevoli di approvazione;

VISTA all'uopo la planimetria predisposta dall'Ufficio Commercio in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale, che forma parte integrante del regolamento allegato alla presente;

VISTI i pareri espressi dalle Associazioni di Categoria e dei consumatori maggiormente rappresentativi a livello locale;

VISTO il nuovo testo del Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato e commercio su aree pubbliche in forma itinerante, appositamente predisposto che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale unitamente alle planimetrie di cui alle lettere “A” e “B”;

RILEVATO inoltre che le modifiche di che trattasi sono state valutate favorevolmente dalla Commissione Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 3.03.2011;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli, per quanto attiene l'utilizzo delle aree, espressi rispettivamente da:

- Ufficio di Polizia Municipale in materia di viabilità e traffico,;
- Ufficio Tecnico comunale in materia di conformità edilizia;

VISTI:

- il D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della Legge 59/97”;
- il D.Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della Legge 59/97” ed in particolare l'art. 28 - comma 13 e 15 del decreto legislativo 114/98;
- la L.R. 12/99 e successive modificazioni ed integrazioni testo vigente;
- il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei settori interessati per la regolarità tecnica, ognuno per quanto di propria competenza ed il Ragioniere Com.le per la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa dai 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE**, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, l’art. 2 del Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato e commercio su aree pubbliche in forma itinerante, approvato con atto C.C. n. 36/2000, modificato ed integrato con successivi atti C.C. n. 89/2000 e n. 12/2006;
- 2) **DI DARE ATTO** che a seguito di quanto sopra il testo dell’art. 2 risulta il seguente:

“ART. 2 - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è storicamente istituito nelle aree individuate nella planimetria predisposta dall’ufficio Commercio in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Municipale, e allegata sotto la lettera “A”, dalla quale si evincono:
 - l’ampiezza delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche
 - la suddivisione nelle tipologie di settore alimentare – extralimentare – esclusive e/o mancanti;
 - il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli;
 - le aree riservate agli espositori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, quali venditori di autoveicoli, attrezzature agricole varie, arrotini, articoli vari; agli artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno; alle Associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - il numero totale dei posteggi la loro collocazione e articolazione;

- o l'organico dei posteggi risulta di complessivi n. 36 e viene definito come segue:
 - n. 32 posteggi destinati ad operatori ambulanti di cui n. 2 posteggi destinati a merceologia esclusiva e/o mancante e n. 1 posteggio riservato stagionalmente agli operatori agricoli, localizzati nelle seguenti strade: Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Caduti per La Libertà e parte di Piazza XXV Aprile;
 - n. 1 posteggio destinato al merceologia esclusiva e/o mancante localizzato in via Caduti per la Libertà,
 - n. 3 riservati agli agricoltori localizzati in via Caduti per la Libertà.
- 2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area del mercato, tutta o in parte, può essere spostata nelle apposite aree alternative individuate nella planimetria allegata sotto la lettera "B", con atto del Responsabile di Settore.
- 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 4 -della Legge Regionale 12/99, è soppresso il mercato settimanale in occasione della Fiera del Parmigiano Reggiano, con svolgimento ogni anno il primo sabato e la prima domenica del mese di Agosto, in quanto le aree individuate per lo svolgimento del mercato settimanale, saranno interessate a pubblici spettacoli, vendita di prodotti tipici della manifestazione cui trattasi, nonché in parte dal mercato ambulante.”
- 2) **DI APPROVARE** pertanto il testo modificato del Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato e commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alle planimetrie di cui alle lettere "A" e "B";
- 3) **DI PROVVEDERE** alla ripubblicazione del Regolamento di che trattasi, per 15 giorni consecutivi ad intervenuta esecutività del presente atto, come previsto dall'art. 71 del vigente Statuto Comunale;

Dopo di che,

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 4) **DI DICHIARARE** i presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASINA

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATO

Tipologia "a" (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12)

ED IN FORMA ITINERANTE

Tipologia "b" - (art. 28 del Decreto Legislativo 114/98)

INDICE

- 1) TIPOLOGIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- 2) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO
- 3) GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
- 4) POSTEGGIO: CONCESSIONE – MIGLIORIE – SCAMBIO – ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI
- 5) TRASFERIMENTO, REINTESTAZIONE , VOLTURAZIONI, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO
- 6) REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO
- 7) REGISTRO DI MERCATO
- 8) RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO
- 9) ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
- 10) POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- 11) CIRCOLAZIONE STRADALE
- 12) SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- 13) MODALITA’ UTILIZZO POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA
- 14) NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
- 15) SANZIONI
- 16) COMMERCIO ITINERANTE - ZONE VIETATE
- 17) COMMERCIO ITINERANTE - ZONE CONSENTITE
- 18) ELABORATI CARTOGRAFICI
- 19) COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO
- 20) ABROGAZIONI

ART. 1 - TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:

2.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:

- a) mercati settimanali o a cadenze diverse
- b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana
- c) posteggi con chioschi
- d) forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione comunale

2.2 Il mercato può essere:

- a) ordinario con merceologia libera
- b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste
- c) specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico

ART. 2 - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è storicamente istituito nelle aree individuate nella planimetria predisposta dall'ufficio Commercio in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale, e allegata sotto la lettera "A", dalla quale si evincono:

- o l'ampiezza delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- o la suddivisione nelle tipologie di settore alimentare – extralimentare – esclusive e/o mancanti;
- o il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli;
- o le aree riservate agli espositori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, quali venditori di autoveicoli, attrezzature agricole varie, arrotini, articoli vari; agli artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno; alle Associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- o il numero totale dei posteggi la loro collocazione e articolazione;
- o l'organico dei posteggi risulta di complessivi n. 36 e viene definito come segue:
 - n. 32 posteggi destinati ad operatori ambulanti di cui n. 2 posteggi destinati a merceologia esclusiva e/o mancante e n. 1 posteggio riservato stagionalmente agli operatori agricoli, localizzati nelle seguenti strade: Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Caduti per La Libertà e parte di Piazza XXV Aprile;
 - n. 1 posteggio destinato al merceologia esclusiva e/o mancante localizzato in via Caduti per la Libertà,
 - n. 3 riservati agli agricoltori localizzati in via Caduti per la Libertà.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area del mercato, tutta o in parte, può essere spostata nelle apposite aree alternative individuate nella planimetria allegata sotto la lettera "B", con atto del Responsabile di Settore.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 4 -della Legge Regionale 12/99, è soppresso il mercato settimanale in occasione della Fiera del Parmigiano Reggiano, con svolgimento ogni anno il primo sabato e la prima domenica del mese di Agosto, in quanto le aree individuate per lo svolgimento del mercato settimanale, saranno interessate a pubblici spettacoli, vendita di prodotti tipici della manifestazione cui trattasi, nonché in parte dal mercato ambulante.”

ART. 3 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge nella giornata del Sabato salvo che questa non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni, con propria ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.
- 2) Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre, Pasqua, a seguito di ordinanza sindacale n. 14/2000.
- 3) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 36 c.3 L 142/90 e successive modificazioni).
- 4) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.
- 5) Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART. 4 - POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1. MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
- c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte ed assegnate secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia, per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità, se previste, nel bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.

- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368).
 - L'assegnazione dei posteggi avverrà fra gli operatori aventi diritto nell'ordine di graduatoria approvata fra tutte le domande pervenute.
- d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett. a D.Lgs. 114/98) e l'anzianità di azienda.
- f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale (*N.B. intendesi: totale o uno o più rami di azienda*).
- g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

3) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1. Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 - lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:
- a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando, senza superare il totale della superficie in concessione, le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita;
 - b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi;
 - c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui al successivo art. 5.

ART. 5 - TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

1) TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99, comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

2) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) In conformità del disposto dell'art. 5 punto 2 è consentito, l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda.
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente.

ART. 6 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte (quattro mesi nell'arco dell'anno solare) in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
 - d) Rinunci all'autorizzazione.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
- 4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio.
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 7 - REGISTRO DI MERCATO

GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva,
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (*autocertificata*),
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta",
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 8 - RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, nell'ambito dei posteggi ricavabili secondo la tipologia della strada. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

ART. 9 - ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1) ASSENZE

- a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso.
- b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:
 - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni (vedi il caso di malattia),
 - In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di Mercato,
 - Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio,
 - Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate,
 - Mercati cadenti in un giorno festivo (*festività nazionali e locali*).

2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA e che hanno firmato il registro di cui all'art. 7 entro l'orario stabilito.
- b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
- c) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".
- d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- e) Non sono ammessi a partecipare alla spunta i titolari e/o assegnatari di concessione di posteggio.
- f) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

ART. 10 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - Carattere annuale,
 - Carattere stagionale a valenza semestrale.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati, è effettuata ai sensi dell'art. 2 - c.4 - L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90, comprovata con autocertificazione.
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e l'applicazione delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.
- 7) Per tutto quanto non previsto si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART. 11 - CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto alle aree del mercato e limitatamente alle zone consentite dal Regolamento comunale, e nel rispetto del codice della strada. Tale forma di commercio si può svolgere, nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99, in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

ART. 12 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 13 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 15, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, pur ch'è il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello ed essere in possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 12) Le merci esposte per la vendita su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo; l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.

ART. 14 - NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 15 – SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
a) **da €. 51,65 a €. 258,23 chi:**

- ❑ Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 14,
- ❑ Chi occupa o abbandona l'area oltre o prima il termine fissato con ordinanza sindacale,
- ❑ Ecceda nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata,
- ❑ Incorre in ogni altra violazione dell'art. 13, con esclusione del comma 12;

b) da €. 516,46 a €. 3.098,74 chi:

- ❑ non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi che dovranno comunque essere esposti sulle singole merci entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita, determinati con ordinanza sindacale vigente,
- ❑ esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali,
- ❑ Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio,
- ❑ Chi non osserva l'obbligo della pubblicità dei prezzi (art. 14 Decreto Legislativo 114/98),

c) da €. 2.582,28 a €. 15.493,70 la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:

- ❑ esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali,

d) L'autorizzazione e concessione decennali originali, relative alla concessione del posteggio assegnato devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma della L.R. 12/99 e dell'art. 28 comma 15° del Decreto legislativo 114/98; Nel caso in cui l'operatore non ne fosse in possesso all'atto della richiesta sarà applicata una sanzione da €. 516,46 a €. 3.098,74 ai sensi dell'art. 29 deDecreto Legislativo 114/98.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
4. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario

ART. 16 - COMMERCIO ITINERANTE - ZONE VIETATE

- 1) E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nel centro storico nonché dagli ingressi delimitati dal cartello con l'indicazione di "Centro Abitato", nelle strade classificate ai sensi del vigente codice della strada nelle seguenti tipologie:

- Autostrade;
- Strade extraurbane principali
- Strade extraurbane secondarie
- Strade di scorrimento

ART. 17 - COMMERCIO ITINERANTE - ZONE CONSENTITE

- 1) Nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - Strade urbane di quartiere, delimitate dalle aree di sosta per i veicoli,
 - Strade locali delimitate dalle aree di sosta per i veicoli,
 - Nelle zone del Forese,

- E' consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, nelle zone suindicate, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano garantiti gli spazi per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

ART. 18 - ELABORATI CARTOGRAFICI

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

ART. 19 - COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

- 1) In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:
 - Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni
 - Due indicati dalle Associazioni degli operatori.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
 - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
 - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercatoDecidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.
- 3) Il Comitato dura in carica tre anni.

ART. 20 - ABROGAZIONI

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con atto C.C. n. 35/2000 e successivamente modificato con atto C.C. n. 89/2000, nonché il successivo atto n. 12/2006 approvato dal C.C. nella seduta del 31/03/2006, ferme restando tutte le disposizioni legislative in materia alle quali si fa riferimento per quanto non espressamente indicato.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

La sottoscritta Di Matteo Mafalda – Istruttore Direttivo Amministrativo – in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica.

Istruttore Direttivo Amm.vo
Di Matteo Mafalda

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile.

Il Ragioniere Capo
Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DR. CARLO FORNILI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal _____ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale
Pasquale dr. Schiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- E' divenuta esecutiva in data **24 MARZO 2011**

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo:
al quale è pervenuta il _____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure
al quale la deliberazione n. _____ del _____ di riesame è pervenuta il
_____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure
al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il _____ sotto il n.
_____ di prot.

Oppure
Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità
(Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del _____ n. _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).
- E' stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. _____ del _____

Casina, li _____

Il Segretario Comunale
DR. PASQUALE SCHIANO